

CCLV.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedo (pag. 8646) — Presentazione di disegni di legge (pag. 8647-55) e di relazioni (pag. 8655) — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste » (N. 825) (pag. 8646); « Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 149, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 803) (pag. 8646); « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina (N. 835) (pag. 8647); « Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi » (N. 829) (pag. 8647); « Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 752) (pag. 8648); Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 753) (pag. 8649) — Nella discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande » (N. 754), il senatore Foà, relatore (pag. 8649) fa una raccomandazione che il ministro delle finanze accetta (pagina 8649) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria » (N. 806), parlano i senatori Veronese (pag. 8650), Cavasola, relatore (pag. 8651-58) ed il ministro dei lavori pubblici (pag. 8656) — È approvato un ordine del giorno dell'Ufficio centrale — Chiusa la discussione generale, sono approvati gli articoli del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione del disegno di legge: « Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul lago Maggiore e sul lago d'Orta » (N. 827), fa osservazioni il senatore Cuzzi, relatore (pagina 8662), cui risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 8662) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 8663).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede un congedo di un mese per motivi di salute il senatore Marazio.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà concesso.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste** » (N. 825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà la discussione del disegno di legge: « **Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste** » (N. 825).

Ne do lettura.

Articolo unico.

All' art. 12 della legge 3 marzo 1912, n. 134, è sostituito il seguente:

« Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.

« Il detto regolamento conterrà altresì:

« a) le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge e in conformità della legge 2 giugno 1910, n. 277;

« b) le norme per l'indennità di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria, da commisurarsi all'importanza dei singoli uffici, e delle indennità da corrisondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonchè delle indennità di foraggio per gli agenti a cavallo ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell' isola di Sardegna** » (N. 803).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell' isola di Sardegna** » (N. 803).

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell' isola di Sardegna.

Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, concernente la proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell' isola di Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell' isola di Sardegna;

Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 514, che prorogò fino al 31 dicembre 1911 la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della detta legge 30 gennaio 1898, n. 11;

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1912 la validità della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola di Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di Credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.

Per lo stesso periodo di tempo è prorogata la validità della disposizione dell'art. 5 della legge citata, in base alla quale la Società anonima di Credito fondiario sardo, con sede in Milano, è esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

NITTI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina » (N. 835).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Matrimonio degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 835).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono estese agli ufficiali della Regia marina le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1911, n. 617, riguardanti il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 8 luglio 1897, n. 254, e 16 giugno 1907, n. 346, relative al matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Contributo dello Stato nella spesa per l'esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova;

Servizi postali marittimi - Linee celeri dell'Egitto.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Nervi » (N. 826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione del piano regolatore d' ampliamento della città di Nervi.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 826).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato il piano regolatore d' ampliamento della città di Nervi relativo alla costruzione di una strada dalla chiesa parrocchiale di San Siro alla via Marco Sala con diramazione pel cimitero nuovo, secondo il progetto 20 novembre 1905-7 dicembre 1907, redatto dall' ing. Ulrico Portis.

Un esemplare di tale progetto, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà deposto nell' Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l' attuazione del piano è concessa facoltà al comune di Nervi di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alla strada da costruirsi a termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà la facoltà di approvare con Regio decreto, previa l' osservanza della procedura stabilita dall' art. 87 della citata legge 25 giugno 1865, le modificazioni al piano che nel corso della sua attuazione fossero riconosciute opportune e deliberate dal comune.

(Approvato).

Art. 4.

È assegnato il termine di anni dieci per la esecuzione del piano stesso a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà provveduto all' esecuzione della presente legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale di Nervi ed approvato con Regio decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta e dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l' esercizio finanziario 1912-913 », approvato nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all' appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all' appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 752).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (N. 752).

Do lettura dell' articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è convertito in legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 753).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, numero 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande » (N. 754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce un'imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande » (N. 754).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto del 30 novembre 1911, n. 1259, che ha istituito un'imposta di produzione sull'alcool metilico,

e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FOÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Io mi permetto di richiamare, anche a voce, l'attenzione del signor ministro sopra la raccomandazione che abbiamo fatto in fine della relazione, di avere, cioè, un certo riguardo per gli istituti scientifici, i quali oggidi si trovano gravati da un'enorme spesa per gli alcoli. Dopo le varie leggi, l'alcool etilico-puro si paga sei lire il litro, l'alcool comune quattro e mezza. È impossibile aumentare le nostre dotazioni e noi dobbiamo perciò studiare di contenere le spese. Preghiamo quindi l'onorevole ministro di volersi uniformare a quello che si fa anche all'estero in favore degli istituti scientifici.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Avevo già in animo di domandare di parlare per rispondere a questa raccomandazione dell'Ufficio centrale.

Dichiaro di accettare questa raccomandazione, fatta in nome della scienza, per mezzo di uno dei suoi più illustri cultori. Studierò per vedere se con le leggi attuali si possa venire a qualche concessione, oppure, se, in occasione della presentazione del disegno di legge che regolerà la questione degli spiriti, sia necessario di introdurre i provvedimenti relativi.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *relatore*. Ringrazio a nome di tutti i colleghi delle Università italiane l'onorevole ministro delle finanze delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di prima categoria » (N. 800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria » (N. 800).

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 809*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Non mi permetto, onorevoli colleghi, di fare un discorso su questo argomento che riguarda i provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria, quantunque l'argomento sia importante, perchè bisognerebbe vedere quali conseguenze hanno avuto fino ad oggi le leggi di bonifica, vederne i risultati e studiarne i rimedi che occorre apportarvi.

Ma non è il caso di parlare oggi di questa questione in quanto che l'onorevole ministro Sacchi ha nominato una Commissione per la riforma della legge sulle bonifiche; e siccome io ho l'onore di far parte di questa Commissione, così non è necessario che io parli, dal momento che nella Commissione stessa si devono discutere questi problemi.

Posso però assicurare per parte mia l'onorevole amico Cavasola, relatore, che le proposte fatte nella sua relazione saranno studiate da me con molto amore e che cercherò di farle studiare anche dalla Commissione stessa.

Io mi limito quindi ad alcune osservazioni su questa legge, la quale ha lo scopo lodevolissimo di venire in aiuto, non solo con provvedimenti speciali per le bonifiche che devono essere eseguite dallo Stato, ma anche per quelle la cui esecuzione è concessa ai consorzi ed ai privati.

Io faccio lode larghissima all'onor. Sacchi, di aver portato davanti al Parlamento questo disegno di legge, perchè effettivamente le bonifiche, specialmente quelle dell'Alta Italia, erano in gran parte arenate, e si sono arenate specialmente in seguito alla legge sull'Acquedotto Pugliese del 1904, per la quale con l'art. 6 si prelevavano annualmente due milioni dal fondo delle bonifiche, e si comprende quindi come questo fondo sia rimasto quasi esausto.

Questo disegno di legge intende riparare a

questo grandissimo inconveniente e di ciò va data lode all'onorevole ministro Sacchi di averlo presentato. Soltanto mi si permetta di fare qualche raccomandazione.

Prendo esempio dal Veneto, che è la regione idraulica per eccellenza. Là vi sono alcuni consorzi, le cui acque sboccano o devono sboccare per la botte delle *Trezze* nella laguna di Chioggia. Questa botte fu costruita per smaltire le acque dei consorzi stessi quando si eseguirono i lavori di espulsione del fiume Brenta dalla laguna.

Le bonifiche di questi consorzi non sono indipendenti.

Un consorzio non può eseguire la sua bonifica senza che sia coordinata con quella degli altri, appunto perchè sono consorzi che sfociano nello stesso canale, e appartengono a un bacino idraulico complicato.

Ora, vi è lotta fra questi consorzi (questi sono i casi che succedono nel Veneto, ma certo devono succedere anche in altre regioni) e in questi casi il Governo deve intervenire, perchè se contribuisce con più della metà della spesa non deve disinteressarsene, ma deve curare che l'esecuzione delle opere in ciascun consorzio risponda sia all'interesse particolare di ogni singolo consorzio come all'interesse igienico e agricolo che lo Stato si propone.

Nel caso presente, per evitare che le opere di bonifica non ottengano il loro scopo bisogna impedire che un Consorzio possa ostacolare la bonifica dell'altro, come è già accaduto.

Raccomando perciò al ministro che la Commissione di bonifica non approvi i vari progetti di detti Consorzi se non sono coordinati fra loro, e indichi ad essi la via della soluzione migliore nell'interesse di tutti i Consorzi riuniti. Altrimenti lo Stato spenderà i suoi quattrini senza che gli scopi della legge sulle bonifiche siano raggiunti.

Ed ora, più che una raccomandazione, farò un'osservazione e domanderò un chiarimento.

Con l'art. 2 si ha il lodevole scopo di pagare ai Consorzi una annualità, compresi gli interessi, per eseguire le loro opere di bonifica, di modo che un Consorzio, il quale trovi i quattrini per fare la bonifica, riceverà dal Governo un'annualità per 50 anni al più. A cominciare dal 1912-13 la somma stanziata per queste annualità è di un milione e duecento-

mila lire, per giungere nel 1920-21 a tre milioni.

Io so che molte delle opere di bonifica, che furono indicate nella tabella del 1900 per un dato importo, costano invece oggi quattro o cinque volte più.

Mi pare quindi che questa somma di tre milioni sia affatto insufficiente. Prego perciò il ministro, mentre dichiarò di approvare la legge tal quale è, che se la somma dei tre milioni risultasse insufficiente, di chiedere al Parlamento di aumentarla. Mi permetto anche di domandargli quali saranno i criteri con cui egli distribuirà questa somma, rispetto alle bonifiche, quando si presentassero molti progetti di bonifica per l'approvazione, che implicassero una spesa maggiore di tre milioni.

Il criterio, a mio avviso, dovrebbe essere quello della data di priorità dei progetti già approvati dalla Commissione di bonifica. Su questo criterio non ci potrebbe essere nulla da ridire, perchè toglierebbe l'adito agli abusi. Un'ultima osservazione mi permetto di fare. Io ho rilevato che alla Camera dei deputati la Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge, ha chiesto al ministro se non intenda di affidare queste opere che debbono essere eseguite dallo Stato, a degli ingegneri liberi; ed il ministro ha risposto, ed ha risposto bene, che non si può far molto conto degli ingegneri liberi.

Si ricorderà infatti che, quando al Senato si discusse la legge sui bacini montani, nella quale legge c'è un articolo che permette l'assunzione di personale avventizio, l'Ufficio centrale, di cui io ero relatore, raccomandò al ministro di fare a meno più che può di questi ingegneri liberi, esponendone le ragioni.

In quella legge c'era anche un articolo, col quale si estendeva il concorso ai posti di ingegneri allievi del Genio civile anche agli ingegneri industriali oltre che ai civili.

Non si può negare che occorre pensare sul serio al Genio civile, perchè noi continuiamo ad approvare leggi che ne aumentano gli incarichi, mentre nei concorsi per il Genio civile molte volte non si presentano i concorrenti in numero sufficiente.

È vero che lo stipendio iniziale degli ingegneri del Genio civile è discreto, si tratta di 3 mila lire date a giovani che escono ap-

pena dall'Università, ma la ragione di questa mancanza di concorrenti va ricercata nella carriera degl'ingegneri del Genio civile. Io quindi raccomando all'onor. ministro di studiare questa questione, e di vedere anche di introdurre nella nuova legge la specializzazione degli ingegneri; specializzazione sulla quale mi intrattenni ieri parlando delle scuole d'applicazione. Occorrono ingegneri industriali, elettricisti, architetti idraulici, di ponti e strade, che sono necessari per i vari lavori, ma anche per questo bisogna tenere conto del numero perchè, ad esempio, gli ingegneri architetti non possono essere nello stesso numero degli ingegneri civili, nè essere sottoposti allo stesso esame di concorso.

Queste raccomandazioni ho voluto sottoporre alla benevolenza dell'onor. ministro Sacchi, relativamente a questa legge, nella speranza che egli vorrà tenerne conto.

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Sarò molto breve come si conviene al relatore di un Ufficio che propone senza emendamenti all'approvazione del Senato il progetto di legge che ci sta dinanzi.

L'Ufficio centrale ha creduto di dover convenire in tutte le proposte del Governo, per quell'utilità immediata, tangibile, che le disposizioni singole di questo progetto apporteranno al lavoro delle bonifiche, che è di tanta importanza. Non c'era da far variazioni alle disposizioni degli articoli del progetto, perchè esse mirano sostanzialmente ad autorizzare la maggiore spesa occorrente per il compimento di bonifiche di prima categoria già in corso di esecuzione a cura diretta dello Stato.

Le bonifiche, come il Senato sa meglio di me, rappresentano lavori che richiedono una autorizzazione speciale per legge, per il loro carattere di opere straordinarie. Non si possono fare le allocazioni annuali in bilancio per spese di questa natura, se le spese stesse non sieno state esplicitamente autorizzate da leggi precedenti; altrimenti occorrerebbe (e non è nelle consuetudini, nè nel nostro sistema di contabilità) fare le autorizzazioni con la legge stessa del bilancio. Qui si tratta di opere di bonifica già classificate, delle quali il Governo ha già assunto l'esecuzione e per le quali sono stati esauriti i fondi assegnati; occorre perciò la

autorizzazione della maggiore spesa per poter ultimare le opere in corso. C'era poco da discutere intorno a ciò; l'utilità era evidente, il metodo non poteva essere che questo.

Però il Governo, chiedendo l'autorizzazione di questa maggiore spesa, non ha creduto di poter spostare i termini del bilancio dei lavori pubblici da quei massimi, nè da quelle ripartizioni per esercizio, che sono state stabilite in modo fisso, permanente per un decennio dalla legge di consolidamento dell'aprile 1912 del bilancio dei lavori pubblici. Quindi autorizzazione alle maggiori spese, sì; però eseguendo tali spese nei limiti prestabiliti degli stanziamenti sui corrispondenti capitoli del bilancio dei lavori pubblici. E siccome poi si desiderava (ed è stato l'altro ramo del Parlamento che ha voluto determinar bene questo punto), che tali stanziamenti non fossero diluiti in un periodo troppo lungo di anni, fu stabilito che si dovessero spendere i trentadue milioni di maggiori spese autorizzate con questo progetto di legge, in un periodo di sei anni al massimo, rimanendo anno per anno nei limiti massimi del bilancio consolidato, vale a dire fra i tredici milioni nell'esercizio 1912-913 e i sedici milioni dell'ultimo anno del decennio. Detto ciò è detto tutto quello che importava dire in merito del progetto.

Ma, poichè il Governo annunciò ufficialmente, nella sua relazione al Senato, di aver nominato una Commissione per lo studio di una riforma organica della legge sulle bonifiche (Commissione della quale io particolarmente mi compiaccio di saper membro l'onor. Veronese, che vi porterà tutta quella competenza di dottrina e di esperienza che egli ha in questo ramo di pubblico servizio interessantissimo), anche l'Ufficio centrale ha creduto lecito, senza spingersi a proposte concrete, che sarebbero state fuori di luogo e fuori del compito suo, di accennare a qualche desiderio del quale prima la Commissione e poi il Governo avessero a tener conto nello studio della riforma organica. Perciò l'Ufficio centrale ha considerato e scritto che uno dei criteri fondamentali d'una sistemazione organica delle bonifiche è certamente quello delle classificazioni. E rispetto alle classificazioni, ha fatto questa osservazione: la legislazione vigente mette in prima categoria, senza alcuna distinzione tra di loro, le bonifiche

che siano richieste da un grande interesse igienico unito ad un grande interesse agricolo, oppure da un grande interesse agricolo unito ad un interesse igienico.

L'Ufficio centrale ha considerato che fra i due interessi esiste una differenza sostanziale di carattere; perchè l'interesse igienico in Italia, specialmente quando si parla, come ha fatto l'on. ministro nella sua relazione al Senato, di malaria e dei suoi tristi effetti, non è paragonabile all'interesse agricolo. È sembrato all'Ufficio centrale che quando unico o tanto prevalente sia l'interesse igienico da assorbirne ogni altro, la spesa della bonifica dovrebbe essere assunta dallo Stato come opera d'interesse pubblico, senza pretendere contributo da parte degli enti locali e dei privati; contributo che non trova di fronte a sé un interesse corrispondente a quell'identico sacrificio che si impone ad essi quando si tratta di migliorare le terre per l'interesse agricolo.

Allora si è detto: studiando il problema, tenga conto il Governo di questa raccomandazione e veda se non sia il caso di dichiarare opere pubbliche a carico intiero dello Stato quelle bonifiche per le quali non ci sia un interesse nè attuale, nè prossimo per i privati, per i comuni e per le provincie.

Ecco una raccomandazione di carattere puramente astratto, ma fondamentale nello studio di una riforma organica.

L'onor. Veronese ha chiesto una spiegazione che con maggiore competenza e con maggiore autorità potrà dargli l'onor. Ministro. Io non accennerò quindi che molto brevemente alla questione che l'onor. Veronese ha toccato, rispetto cioè a quelle opere per le quali non sono tassativamente fatti gli stanziamenti con questa legge. E ne dirò brevi parole, soltanto affinchè non sembri che all'Ufficio centrale sia sfuggito questo lato del problema.

La posizione, invero, è diversa secondo che si tratta di opere di bonifica di prima categoria, già in corso d'esecuzione oppure da eseguire per conto diretto dello Stato, o di quelle cui ha accennato l'onor. Veronese e che sono opere di bonifica, da concedersi ai consorzi costituiti o costituendi per la loro esecuzione. Per questa seconda specie di opere l'onorevole Veronese ha considerato che il Governo si è riservato, come non poteva fare diversamente, di

concedere a mano a mano che saranno approvati i relativi progetti, e ne saranno fatte le relative domande colla dimostrazione del concorso di tutte le condizioni che occorrono, il Governo concederà le opere ai consorzi. Ma dice l'onor. Veronese: non trovò che un impegno così indeterminato per estensione abbia una corrispondenza di esecutorietà effettiva nel fondo che vi si è destinato e che non potrà mai sorpassare i tre milioni all'anno.

Se io non m'inganno, qui bisogna tener conto di questa circostanza, che per alcune di quelle opere per le quali sono ancora da farsi le concessioni, vi sono già gli stanziamenti nelle tabelle delle leggi che le hanno autorizzate e classificate. Quindi sarà il caso, a suo tempo, di supplementi, di trasporti di cifre, di maggiori assegnazioni, ma ad ogni modo una buona parte di quei danari che occorrono già vi sono e potranno utilizzarsi salvo, quando si vedrà che manchino, chiedere allora l'autorizzazione per le maggiori spese.

A questo punto io devo ritornare per poco ad un rilievo fatto nella relazione dell'Ufficio centrale. Ed il rilievo è questo: il Governo ha creduto di disciplinare in modo diverso da quello che si segue ora i suoi contributi ai consorzi per l'esecuzione delle opere di bonifica ad essi affidate per concessione. In primo luogo ha ridotto dal 60 al 50 per cento il contributo governativo; e questa riduzione non costituisce un passo indietro, perchè è compensata dalle facilitazioni accordate con i pagamenti rateali. Ciò diminuisce gli oneri dei consorzi che assumono un'impresa di bonifica. Quindi un certo margine di beneficio, malgrado la riduzione di due decimi sui contributi già stanziati. Ma un altro vantaggio maggiore è questo: lo Stato, in base alle leggi vigenti riunite nel testo unico del 1900, fino ad ora, non concedeva pagamenti se non a collaudo definitivo di tutte le opere, tranne che si trattasse di tronchi staccati da potersi considerare come opere per sé stanti; non concedeva pagamenti se non ad opera fatta; non pagava se non in ragione dei fondi disponibili; non corrispondeva interessi che sul residuo non pagato dopo del collaudo. Poi per la legge del 1900, testo unico, si riservava di pagare le differenze negli esercizi futuri dal 1925 in poi, senza che fosse neppure stabilito in quanti esercizi. Tutto ciò

aggravava gli oneri della esecuzione, diminuiva moltissimo la fiducia e l'iniziativa dei privati e costituiva per se stesso un ostacolo.

Il Governo d'ora in avanti pagherà due decimi di meno, come contributo, però pagherà ad annualità fisse, farà i collaudi gradualmente, pagherà in ragione dei collaudi parziali, ed il pagamento sarà comprensivo in una quota di capitale e del 4 per cento d'interesse. Gli interessati, chiamati recentemente nelle loro rappresentanze dei consorzi a convegno qui in Roma, hanno volenterosamente accettate queste nuove condizioni, perchè, se è vero che essi riceveranno due decimi di meno di contributo governativo, avranno tanta maggiore facilitazione nel trovare il capitale necessario all'esecuzione delle opere, e una parte dell'onere per interesse sarà pure rimborsato dallo Stato.

Ecco che con questa facilitazione anche i tre milioni, che per ora non sappiamo se e quando saranno sorpassati dagli impegni ancora da prendere, potranno rappresentare una buona dote come inizio di questo avviamento. E qui io potrei dire per ciò che riguarda il disegno di legge di avere terminato. Soltanto, poichè l'onorevole Veronese mi ha anche chiamato direttamente in causa a proposito dei consorzi e delle bonifiche del Veneto, io mi permetterò, se il Senato lo consente, di aggiungere due parole.

Io ricordo, e l'onor. Veronese lo sa quanto e meglio di me, perchè eravamo insieme nell'Ufficio centrale che studiò il progetto di legge sul Magistrato alle acque per le provincie Venete, che uno dei punti sui quali noi abbiamo creduto e sostenuto che si dovesse impennare quella utile istituzione, fu precisamente quello del coordinamento delle diverse bonifiche di quelle provincie. Ed abbiamo ottenuto che nell'articolo corrispondente della legge fosse messo esplicitamente tra le attribuzioni del Magistrato alle acque il coordinamento delle bonifiche del suo compartimento.

Sotto questo rapporto non ci può essere alcuna difficoltà a seguire quell'indirizzo che l'onor. Veronese anche ora desidera giustamente, che è logico e tecnicamente necessario indirizzo di lavoro.

Ma non basta purtroppo. L'onor. Veronese dice: Vi sono degli ordinamenti, ma voi dovete spiegare tale azione per impedire che vi siano dei conflitti fra i diversi consorzi che possono

impedire l'esecuzione o compromettere la manutenzione delle opere di bonifica eseguite.

Su questi particolari siamo, in linea astratta, perfettamente d'accordo. Però egli ha anche citata una delle cause dei conflitti che è la promiscuità degli scoli, come avviene precisamente per quel tal canale di comune sfociamento delle Bocche delle Trezze, che cagiona al disopra della buona volontà di tutte le persone dei gravi conflitti, perchè sono gli interessi delle diverse zone che vengono in conflitto tra di loro; e gli interessi sono quelli che costituiscono la ragione d'essere dei Consorzi e determinano la esecuzione delle bonifiche ad opera dei Consorzi.

Ora, se prendete una vasta zona e contro natura voi obbligate tutti i consorzi in essa costituiti a scolare in un determinato canale artificiale, è naturale che se il canale non funziona per qualsivoglia causa, tutti gli interessi là legati ne sieno sofferenti e protestino. E siccome certe eventualità sono facili ad essere prevedute, anzi sono ricorrenti, le proteste incominciano anche prima che si verifichino quelle tali eventualità.

Ora, io non voglio entrare in particolari che eccederebbero i confini di questa discussione, e si potrebbe anche dire fuori di sede opportuna; però siccome sono questioni che raramente si possono trattare in via preventiva, e in aule legislative, io prego il Senato e l'onorevole ministro di consentirmi altre brevi parole su questo punto.

Non si tratta di una cosa di poco momento. Gli scoli della sinistra del Po, una volta come ora scolavano in Adriatico: però, scolavano per il Brenta, per il Brentone, per il Bacchiglione e per i diversi corsi di acqua di quella regione che conducevano direttamente al mare. In seguito ad una rotta memorabile del Brenta, in una piena che è rimasta famosa nelle tradizioni locali, tutte le torbide di quel fiume si riversarono nella laguna di Chioggia. Continuò la rotta a funzionare come sfociatore per molti anni; e nella laguna di Chioggia si formarono banchi di melma che inquinarono le acque e l'aria. E fu per ragioni, non solo idrauliche, non solo agricole, ma principalmente igieniche, che subentrato al Governo austriaco il Governo nazionale fu fatta la deviazione del Brenta, con forti inalveazioni nuove per salvare

Chioggia. Il rimedio giovò per un verso, ma danneggiò per un altro, perchè non avevano più modo di raggiungere l'Adriatico le acque di piena della regione bassa, intercettate nel loro deflusso dalle nuove arginature del Brenta e del Bacchiglione.

Allora fu che il Genio civile fu costretto a cercare un rimedio e furono ideate ed eseguite le cosiddette Bocche delle Trezze che sono dei grandi fori, passanti sotto il letto del Bacchiglione e sotto il letto del Brenta, per portare di nuovo le acque, che non vanno più al mare, nella laguna di Chioggia.

In tale situazione, è naturale, onor. ministro, che sorgano dei conflitti fra i diversi interessati; perchè quelli di sopra devono far passare le loro acque sui fondi di quelli di sotto, per trovar quello sfogo comune e andare in laguna; quelli di sotto non vogliono le acque di quelli di sopra, perchè dicono che ne hanno già troppo delle proprie; quelli di Chioggia resistono dicendo: voi ci riportate un'altra volta il tifo e la malaria.

Ora, io qui oso dire all'onor. ministro, perchè conosco la sua obbiettività nell'esame delle questioni, e conosco la serenità del suo spirito, che è un problema tecnico, sia pure quanto si vuole esclusivamente tecnico, che non possiamo risolvere noi, ma al quale è necessario che il ministro ponga la sua attenzione, affinché tecnici non pregiudicati da risoluzioni, da progetti, da impegni precedenti, ripiglino in esame la questione dello sbocco in mare delle acque dei consorzi di sopra e di sotto di quella vasta e depressa plaga.

È indispensabile questo esame e se sarà fatto, senza preconcetti, può darsi che si trovi il modo di portare le acque di tutta quella regione direttamente all'Adriatico, riattivando l'antica foce del Brenton, senza andare nella laguna di Chioggia,

In ogni modo, se si riesce, comunque, a sbrigare quella promiscuità di scolo, cesseranno le cause e le lunghezze dei conflitti che in oggi si verificano fra i diversi consorzi di tutta quella regione.

Un'ultima osservazione, ed ho finito. E questa è non per contrastare, ma per temperare la chiusa dell'on. Veronese. Egli dice: « ma se vi verranno molti progetti e molte domande di concessioni da parte dei Consorzi di quella

regione, alla quale egli particolarmente ha posto l'occhio, come farete voi, avendo così pochi fondi disponibili, ad esaudire le domande? Accoglietele per ordine cronologico di presentazione». Io su questo punto mi permetto di dissentire, in quanto che potrebbe darsi benissimo che l'ultimo arrivato fosse il progetto più urgente, più sicuro, più facile ad eseguire, quello che non contrasti con gli interessi degli altri e che non abbia bisogno di quel coordinamento, che è il fondamento comune delle nostre aspirazioni.

Dunque, se un progetto può o deve essere eseguito per le sue caratteristiche, non c'è ragione di farlo aspettare che precedano gli altri, quantunque esso sia arrivato l'ultimo.

Detto ciò, chiedo venia al Senato se ho abusato della sua pazienza.

Voci. No, no. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Approvazione della convenzione stipulata il 23 aprile 1912 tra le Amministrazioni delle finanze e del tesoro ed il comune di Torino per la costruzione dei nuovi edifici ad uso degli uffici finanziari di quella città e dell'officina governativa delle carte-valori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via tracciata dal regolamento:

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-913;

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di Giustizia in Roma;

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della R. marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911;

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative;

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra;

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città;

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como;

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin;

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione per i trattati internazionali sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Malaspina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle opere di bonifica.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono grato assai all'Ufficio centrale del Senato di avere, interpretando anche il pensiero del Governo, reso possibile che fosse portato sollecitamente a discussione questo disegno di legge, che è veramente atteso da tanta parte d'Italia. E risponderò subito ad alcune osservazioni dell'onor. Veronese, per quanto già lo abbia fatto l'onor. relatore con importanti considerazioni, alle quali io mi associo.

Mi pare che l'onor. Veronese, in sostanza, si sia occupato di quei consorzi che si servono di botti uniche; ed io posso accettare le sue raccomandazioni, perchè nell'approvazione dei progetti si evitino queste promiscuità, le quali danno origine poi a tanti litigi. E noi sappiamo quanti tuttora ne siano pendenti davanti all'autorità giudiziaria, oltrechè davanti all'autorità amministrativa. Ma per quello che ha tratto all'intervento dello Stato nella manutenzione è un problema assai grave, che del resto rientra fra quelli importantissimi, di cui si deve occupare la Commissione di cui fa parte autorevole l'onor. Veronese; ed io non posso accettare che come raccomandazione e come invito a studiare, quanto egli ha detto.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha osservato che vi sono in atto delle promiscuità inevitabili; converrà cercare di evitarle per l'avvenire, ma d'altra parte converrà anche che i reggitori dei consorzi, in questi casi, portino uno spirito di equità e di ragionevolezza nei rapporti reciproci.

L'onor. Veronese ha pure osservato che nell'assegnare le annualità si dovrebbe tener conto della priorità delle domande. Come gli ha già detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, non è opportuno che questo sia il solo criterio di precedenza, dovendosi in special modo aver riguardo all'importanza ed alla utilità del lavoro, poichè può darsi che una proposta utile venga dopo di un'altra meno utile, e, trattandosi di un interesse pubblico, è giusto ed equo che il concetto della utilità prevalga su ogni altro.

Del resto, creda l'onor. Veronese, che le sue osservazioni, in quanto sono dettate da preoccupazioni d'indole finanziaria, non hanno ra-

gione d'essere, giacchè vi è posto per tutti, e specialmente per quelle principali bonifiche che interessano tanta parte d'Italia.

Questo disegno di legge, non pretende certo di risolvere definitivamente il grandissimo problema delle bonifiche, che tanto interessa l'economia nazionale e che tanto occupa lo studio e l'attenzione di tutti gli esperti non solo, ma di tutti gli studiosi ed oso dire di tutti i cittadini.

L'Ufficio centrale ha giustamente assegnato il posto che spetta a questo disegno di legge, che non vuole neppure precorrere gli studi di quella Commissione di cui sono parte tanto autorevole, in rappresentanza di questo ramo del Parlamento, gli onorevoli Veronese, Cadolini e Mariotti Giovanni; ma solo ha per iscopo di anticipare quelle provvidenze che sono immediatamente possibili, e che non contrastano col definitivo ordinamento di questa importante materia.

Bisognava adesso andare incontro a questa febbre di lavoro che c'è in tante regioni d'Italia, le quali domandano di cominciare questi lavori di bonifica, da tanti anni promessi con leggi dello Stato, ma giammai iniziati, non ostante vi fosse connesso un così grande interesse sociale. E sono lieto di aver potuto constatare in questa occasione come certe intime ed essenziali armonie della vita sociale si vadano rivelando, perchè a proposito della concessione di queste opere di bonifica, richiestami così dai consorzi come dai rappresentanti dei proprietari e dei lavoratori, ho potuto constatare quanto intima e completa sia la solidarietà loro, e come abbiano compreso che l'interesse del proprietario coincide con quello del lavoratore.

L'Ufficio centrale ha già rilevato che questa non è una legge di classificazione di nuove bonifiche, ma soltanto d'integrazione di bonifiche già classificate. Risulta infatti dalla tabella *b* annessa al disegno di legge che si sono potuti integrare, con bacini complementari e modificazioni di perimetro, bonifiche per più di 100,000 ettari. D'altra parte, si rende possibile con questa legge di compiere alcuni grandiosi lavori che, da lungo tempo attesi, non possono essere ulteriormente ritardati.

Valgano ad esempio i lavori della bonifica di S. Rocco nell'Agro romano e della bonifica

della spiaggia malarica presso Cagliari, e soprattutto di quella vastissima plaga che va dall'Enza al mare e che è suddivisa dalla legge in varie bonifiche ma che si può dire costituisca insieme la grande bonifica della Valle Padana.

A proposito anzi di questa classificazione di bonifiche vecchie e nuove, l'Ufficio centrale si è preoccupato che dallo studio del piano regolatore, di cui si parla all'art. 7, possa eventualmente essere pregiudicato quel progresso di definizioni giuridiche, idrauliche della bonifica, che noi tutti vogliamo. Ma qui non si tratta di piano regolatore di bonifiche da classificare, bensì del piano regolatore delle bonifiche già classificate e che lo Stato ha assunto l'obbligo di eseguire; si tratta insomma di uno studio di rettifica e di determinazione per accertare quali siano i veri perimetri e le vere necessità tecniche e finanziarie delle bonifiche già classificate e non eseguite, per le quali abbiamo le maggiori incertezze così sui progetti come sulle previsioni di spesa.

Quindi non ho nessuna difficoltà ad accogliere in questo senso l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale per la bonifica della Piana di Milazzo; basterà pertanto che ne siano eliminate le parole « in relazione al piano regolatore ». E, accogliendo il desiderio espresso nell'ordine del giorno così modificato, assicuro l'onorevole Ufficio proponente ed il Senato che ne terrò il massimo conto e disporrò senz'altro l'inizio degli studi invocati. Di guisa che gli elementi essenziali per la classificazione di quella bonifica possano essere pronti quando, ultimati gli studi della Commissione per la riforma della legge sulle bonifiche, e determinati in base ad essi i nuovi criteri di classificazione, sarà possibile darvi corso con la sollecitudine e diligenza, che sono nostro comune desiderio.

Ed a proposito degli studi della Commissione, io sono certo che questa terrà nel debito conto le osservazioni formulate dall'onorevole Ufficio centrale su alcuni punti essenziali della riforma.

L'Ufficio centrale, ad esempio, ha perfettamente ragione in quanto ha detto sui criteri di giustizia distributiva per i contributi dei proprietari. Anch'io ho detto più volte che bisogna distinguere tra le bonifiche ove la ma-

laria è più grave e le risorse locali sono anche più limitate e quelle altre, che, pur implicando lavori idraulici, hanno l'effetto sostanziale di miglierie colturali.

Comunque, di questo e di tutti gli altri gravi problemi che la materia offre, la Commissione si occuperà certamente con l'autorità e la competenza che le sono proprie, e ad essa riusciranno, senza alcun dubbio, molto utili le osservazioni dell'Ufficio centrale.

Oggi la discussione è stata limitata, e non poteva essere altrimenti, per la natura stessa del disegno di legge, ma non mancherà campo al Senato di potere, in altra occasione, trattare a fondo questa importante materia.

Non abbia preoccupazioni l'onor. Veronese per la parte finanziaria di questo disegno di legge, giacché con esso si autorizza la spesa di 32 milioni per opere da eseguirsi direttamente dallo Stato. Per le concessioni ai consorzi e agli enti locali si autorizza un nuovo stanziamento per 3 milioni all'anno, ma questo maggior stanziamento, come già ha rilevato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, unito ai fondi disponibili, consentirà un larghissimo programma di lavoro, quale, si può dire, dall'unità del Regno non ha mai avuto campo di verificarsi nell'attività bonificatrice dello Stato.

Non è fondata la preoccupazione che i tre milioni non abbiano a bastare per le nuove concessioni, perchè, a prescindere anche dai fondi che, come dissi, già sono disponibili, si può calcolare che nei limiti di questi tre milioni, debitamente capitalizzati, si potranno fare concessioni di opere per 120 milioni. Tanto risulta da calcoli che ho qui a mia disposizione e che potrei comunicare al Senato, qualora fosse necessario.

E questa condizione di cose consentirà di concedere largamente (attesa la misura dei contributi) tutte le importanti bonifiche che gli enti locali invocano, compresa quella più vasta e più grande che da sola implica una spesa di 50 milioni: la grande bonifica bolognese. Si potrà poi, oltre a ciò, provvedere alla bonifica del Veneto, a quella modenese-reggiana, come anche alle bonifiche complementari ferraresi e a tutte quelle altre di cui è stata fatta parola.

Se poi lo stanziamento non sale subito a tre milioni, ma vi salirà gradualmente, ciò dipende

da calcoli tecnici intorno allo sviluppo dei lavori e dal corrispondente maturarsi dei pagamenti, che debbono seguire a collaudi parziali. Innovazione, questa, che il relatore dell'Ufficio centrale ha opportunamente rilevata. Perciò, fin dal principio si potranno stabilire a sezioni, per così dire, le opere che gradualmente si andranno facendo; sicchè il collaudo possa aver luogo parzialmente e non dopo che l'intera bonifica sia ultimata, come attualmente accade.

Ora, è qualche giorno, si è radunato il Congresso dei consorzi, i quali hanno plaudito a questo disegno di legge, dimostrando di voler raccogliere le loro forze per provvedere all'organizzazione finanziaria e tecnica delle concessioni che si apprestano a domandare. Il Governo non mancherà di assecondare in tutti i modi e per quanto gli sarà possibile tutte queste utili iniziative dei privati, che sono anche un notevole esempio di energia individuale. La quale viene innanzi domandando di cooperare in ciò che è pure un grande interesse pubblico, e sarà opera di redenzione per tante terre. Anche in questo, dunque, la forza intima di questa nostra Italia si afferma mirabilmente all'interno, così come con altrettanta mirabile energia sa affermarsi all'estero. (*Approvazioni vivissime*).

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onor. ministro di aver fatto buon viso al nostro ordine del giorno.

L'Ufficio centrale si è astenuto, come era suo dovere, dal formare elenchi di nuove bonifiche da iscrivere.

Esso aveva realmente ritenuto che quel piano regolatore al quale si riferisce l'ultimo articolo del progetto fosse un elenco di opere nuove da mettere in categoria; e quindi aveva ragionato come se fin da ora fosse deciso che nella riforma organica annunciata si tenessero fermi i criteri di classificazione della legge attuale. Quindi aveva ritenuto pure che si potesse raccomandare l'inclusione in quel piano regolatore della bonifica della Piana di Milazzo. Le spiegazioni date tolgono l'equivoco; rimane la buona volontà dell'on. ministro di fare studiare in conformità del desiderio espresso la bonificazione e la sistemazione della Piana di Milazzo, come opera nuova.

In questo senso mi sono permesso di inviare alla nostra Presidenza l'ordine del giorno modificato in questo modo: « il Senato preso atto dei propositi del Governo del Re, fa voti che sia studiata la sistemazione idraulica e di bonificazione della Piana di Milazzo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metterò ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale così formulato:

« Il Senato, preso atto dei propositi del Governo del Re, fa voti che sia studiata la sistemazione idraulica e di bonificazione della Piana di Milazzo ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, 7 luglio 1902, numero 333, 13 dicembre 1903, n. 474, 6 giugno 1907, n. 300, 5 aprile 1908, n. 126 e 10 novembre 1907, n. 844, è autorizzata la maggiore spesa:

a) di lire 25,000,000 per le opere di bonifica di 1ª categoria indicate nell'annessa tabella A;

b) di lire 4,500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano;

c) di lire 2,500,000 in aumento al fondo a disposizione per maggiori spese ed imprevisti, relative alle opere di sistemazione idraulica e di bonifiche della Sardegna.

La complessiva maggiore spesa di 32,000,000 di lire, sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1916-17 entro i limiti dell'ammontare annuo di spesa straordinaria consolidata per ciascuno dei rispettivi gruppi di spesa e in ragione di annue lire 6,400,000.

(Approvato).

Art. 2.

Le bonifiche di prima categoria, per le quali sia insufficiente la rispettiva spesa autorizzata,

e quelle che fanno parte integrante di bonifiche di prima categoria, e sono indicate nell'annessa tabella B, potranno essere eseguite per concessione alle seguenti condizioni:

a) che sia diminuito il contributo dello Stato ed in proporzione accresciuto quello dei proprietari interessati. Il contributo dello Stato verrà stabilito cioè nella misura invariabile del 50 per cento della spesa prevista nei progetti delle opere regolarmente approvati, con l'aggiunta di una congrua somma per spese generali e impreviste da determinarsi caso per caso entro il limite stabilito dall'art. 34 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

b) che il contributo dello Stato sia corrisposto in annualità costanti non eccedenti il numero di 50, comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiori al 4 per cento.

L'annualità che lo Stato dovrà corrispondere sul complessivo importo del progetto di ciascuna bonifica potrà essere ripartita in parecchie annualità proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto di successivi collaudi parziali.

Nell'atto di concessione verranno fissati il numero delle annualità, le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali.

Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dentro i limiti per essa fissati con legge speciale negli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1920-21, sarà istituito apposito capitolo per provvedere al pagamento delle annualità di cui sopra, le quali non potranno eccedere la somma di lire 1,200,000 nell'esercizio 1913-14 nè aumentare annualmente di oltre lire 400,000, entro il limite massimo di spesa annua di 3 milioni.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di estendere, in tutto od in parte, le disposizioni di cui al precedente art. 2, alle concessioni delle altre bonifiche di 1ª categoria, per le quali sia sufficiente la spesa autorizzata, e, col consenso dei concessionari, anche alle bonifiche concesse prima della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo ha sempre la facoltà di riscattare in tutto od in parte le annualità stabilite per il pagamento del suo contributo nella spesa di ciascuna bonifica, pagando il capitale corrispondente alle annualità stesse depurato degli interessi non maturati.

(Approvato).

Art. 5.

I contributi a carico dei comuni e delle provincie interessate saranno corrisposti in annualità comprensive di una quota di contributo e di interessi non superiori al 4 per cento. Il numero di tali annualità sarà uguale a quello determinato pel contributo dello Stato.

I contributi dei detti enti saranno fissati invariabilmente nell'atto di concessione in proporzione della spesa risultante dai progetti delle opere regolarmente approvati con l'aggiunta della medesima percentuale per spese generali e impreviste stabilita pel contributo a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 6.

Ai mutui che le Casse di risparmio possono concedere ai Consorzi concessionari di opere di bonifica per l'esecuzione delle opere stesse, in dipendenza di progetti regolarmente approvati, sono estese le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

(Approvato).

Art. 7.

A cura del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio per la parte forestale, viene studiato il piano regolatore delle bonifiche di prima categoria e delle sistemazioni idraulico-forestali che vi sono connesse.

In base al detto piano regolatore, il Governo del Re presenterà le opportune proposte per il compimento delle bonifiche di prima categoria in corso di esecuzione e ancora da eseguire a cura dello Stato.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori somme occorrenti per le opere di bonifica da compiersi a cura dello Stato.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	Maggiore spesa da autorizzare
1	Maremmе Toscane (Grosseto e Pisa)	6,000,000
2	Palude dell'Alberese (Grosseto)	600,000
3	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	2,100,000
4	Regi Lagni (Caserta)	300,000
5	Torrenti di Nola (Caserta ed Avellino)	400,000
6	Piana di Fondi e Monte S. Biagio (Caserta)	400,000
7	Lago Salpi (Foggia)	2,400,000
8	Bacino Nocерino (Salerno ed Avellino)	500,000
9	Agro Sarnese (Napoli e Salerno)	2,000,000
10	Bacino inferiore del Sele (Salerno)	500,000
11	Vallo di Diano (Salerno)	700,000
12	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	1,000,000
13	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	500,000
14	Paludi Pontine (Roma)	1,400,000
15	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	250,000
16	Pantano Basso e Marinella (Campobasso)	150,000
17	Valle del Liri (Caserta)	500,000
18	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	1,000,000
19	Lago di Varano (Foggia)	300,000
20	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Torre Specchia Ruggiero (Lecce)	1,000,000
21	Laghi Alimini e Fontanelle (Lecce)	200,000
22	Paludi Fedà, Serra Piccola ecc. (Lecce)	1,000,000
23	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta (Trapani)	700,000
24	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani)	100,000
25	Pianura di Petrara o Sinarca (Campobasso)	200,000
26	Paludi di Scicli (Siracusa)	100,000
27	Pian di Spagna (Sondrio)	400,000
28	Fondo di riserva delle Bonifiche - Spese per studi di progetti - Indennità e compensi per servizi straordinari nell'interesse delle opere di bonifica al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile - Spese casuali	300,000
	Totale L.	25,000,000

TABELLA B.

Leggi di autorizzazione	Bonifica	Bacino complementare
Legge 22 marzo 1900, n. 195 - Tabella I, n. 5.	Agro-Romano	Stagno di S. Rocco presso Nettuno.
Tabella II, n. 3	Gorzon-Medio	Bacino Valcorba.
Tabella II, n. 7	Burana	Bacino del Consorzio di Revere.
Id.	Id.	Serraglio di S. Bianca di Ferrara.
Tabella II, n. 8	Agro Reggiano-Mantovano	Bacino del Consorzio Bentivoglio.
Tabella III, n. 32.	Carpi e Novi	Bacino del Consorzio Parmigiana-Moglia.
Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella A, n. 2.	Valli di Comacchio	Zona del Mantello in territorio di Argenta.
T. U. 10 novembre 1907, n. 844 - Tabella E, n. 11.	Stagno di Tortoli, Sanluri, Simberigi ed altri.	Spiaggia di Bonaria presso Cagliari.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arnaboldi, Avarna Nicolò.

Baccelli, Balenzano, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta, Buscemi.

Calabria, Camerano, Casana, Cavalli, Cava-sola, Cefaly, Cencelli, Cerruti, Chironi, Colleoni, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, De Sonnaz, Di Broc-

chetti, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Figoli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fiore, Foà, Frascara, Frola.

Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Gorran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lucca, Lustig.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Marinetti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Maurigi, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia.

Orsini-Baroni.

Pagano, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Pigorini, Pirelli, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Rolandi-Ricci.

Saladini, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.
Vacchelli, Veronese, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta » (N. 827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta » (N. 827).

Do lettura dell'articolo unico della legge.

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di accordare all'Impresa di navigazione sul lago Maggiore una sovvenzione annua fino a lire 45,000, a partire dal 1° luglio 1912, per maggiori servizi pubblici di trasporto sulla sponda lombarda fra Laveno e Sesto Calende, con traversata ad Arona ed altra da precisare, e di stabilire, dalla data medesima, per la navigazione con trazione meccanica, in servizio pubblico, in corrispondenza con le ferrovie, da costituirsi sul lago d'Orta, una sovvenzione annua fino a lire 20,000, in base a regolari convenzioni da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CUZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI, *relatore*. L'on. ministro ricorderà come nella breve discussione che ebbe luogo su questo disegno di legge alla Camera, a richiesta dell'on. Lucchini, egli consentì che al testo presentato dal Ministero venisse fatta una breve aggiunta, cioè, dopo le parole « con traversata a Arona », si aggiungesse « ed altra da destinarsi ».

A questo riguardo io mi permetto di osservare all'on. ministro come la traversata ad Arona, che era indicata nel testo originario e che è riportata in quello presentato al Senato, non ha ragione di essere, giacchè vi provve-

dono già le corse giornaliere dei battelli oggi in vigore.

Nell'orario di oggi infatti, vi sono otto corse ascendenti ed otto discendenti, e tutti i battelli che le compiono toccano Arona ed Angera.

Le traversate che invece desiderano gli abitanti dei comuni rivieraschi di sponda sinistra, sono quelle tra i paesi di Ispra e Renno di sponda sinistra e Lesa, sulla sponda destra, e tra Laveno e Cerro, pure di sinistra sponda, e Stresa, e ciò perchè sono numerose le compagnie di operai che da quei paesi di sponda sinistra vanno giornalmente agli stabilimenti di Lesa, e alle fabbriche in costruzione di Stresa. Queste sono le traversate che raccomando; e spero che l'on. ministro vorrà tenerne conto quando stipulerà la convenzione con l'impresa di navigazione.

Un'altra raccomandazione mi permetto di fare rispetto al servizio generale della navigazione in parola.

All'on. ministro non sono ignoti i lamenti generali, massimamente dei paesi di sponda destra superiore, relativamente al servizio promiscuo delle merci. I battelli destinati al servizio dei viaggiatori, sono anche adibiti in molta parte al servizio delle merci, in modo che non solo portano inconvenienti alla libera circolazione dei passeggeri, ma fanno perdere molto tempo, specialmente nelle stazioni industriali e commerciali importanti come quella d'Intra, per i carichi e gli scarichi delle merci, cagionando molte volte la perdita delle coincidenze colle ferrovie.

Anche di questo miglioramento del servizio, se sarà possibile, facendomi eco dei desiderii e delle raccomandazioni di quei paesi, faccio preghiera all'on. ministro che voglia tener conto nello stipulare la convenzione con l'assuntore del servizio.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Cuzzi può essere sicuro che terrà conto delle raccomandazioni da lui fatte.

Quanto alla traversata da Arona, si può dire che tutti i rappresentanti della regione hanno insistito che ci fosse; quindi non potevo non consentire che venisse precisata nel disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1912

Riconosco però il bisogno di un'altra traversata, che è specialmente indispensabile nel caso di tempo cattivo, ed è per questo che ho consentito che se ne facesse cenno nel disegno di legge, salvo a determinarla in seguito. E nel determinarla, non mancherò di tener conto delle autorevoli raccomandazioni fatte dall'onorevole Cuzzi, rappresentante di quelle nobili regioni. Quando si dovrà definire la convenzione, si vedrà quale possa essere la traversata più utile, specialmente nell'interesse dei lavoratori, di cui egli ha parlato, che si devono trasportare all'altra sponda per lavorare, oppure per i viaggiatori che devono prendere i treni di Domodossola.

Così pure dichiaro che terrò conto anche dell'altra raccomandazione fatta dall'on. Cuzzi circa il servizio delle merci.

Certamente sarebbe molto desiderabile anche nei servizi fatti direttamente dalle ferrovie dello Stato di arrivare alla separazione completa del servizio dei viaggiatori da quello delle merci.

Per i trasporti ferroviari la separazione, se non del tutto, in gran parte è stata attuata, ma ha costato molti milioni allo Stato.

Riconosco tuttavia — come dicevo — che è una cosa alla quale si deve cercare di arrivare. Quindi, nei limiti della possibilità (poiché l'onorevole relatore vede come questi sussidi siano tenui e questi bisogni siano grandi, e sa come questa navigazione non si svolga con grandi profitti) terrò conto delle sue raccomandazioni, ben lieto se il miglioramento da lui vagheggiato potrà essere conseguito.

CUZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI, *relatore*. Io ringrazio l'on. ministro delle assicurazioni che ha voluto darmi, promettendomi di fare quanto sarà possibile per ottenere il chiesto miglioramento nel servizio di navigazione.

Quanto alla traversata da Arona, non ho inteso di affermare che sia superflua o inutile, ho voluto accennare che già vi provvedono le corse in vigore.

Aggiungo che, se si dovesse pensare ad una nuova traversata, si dovrebbe esigere la istituzione di nuove corse, perchè tutti i battelli che vanno ad Arona toccano Angera e fanno la voluta traversata.

Del resto, lo ripeto, io ringrazio l'on. ministro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	105
Favorevoli	90
Contrari	15

Il Senato approva.

Correzione di un errore materiale nella legge 3 marzo 1912, n. 134, sul ruolo del Corpo Reale delle foreste:

Senatori votanti	105
Favorevoli	99
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1440, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna:

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato approva.

Matrimonio degli ufficiali della Regia marina:

Senatori votanti	105
Favorevoli	97
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Nervi:

Senatori votanti	105
Favorevoli	99
Contrari	6

Il Senato approva.

Domani riunione degli uffici alle 15.30.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1910, n. 644, che introduce modificazioni al regime fiscale degli spiriti (Numero 752);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 824, che ha recato modificazioni al testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti e alla tariffa generale dei dazi doganali (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1911, n. 1259, che istituisce una imposta di produzione sull'alcool metilico e su ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione delle bevande (N. 754);

Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di 1ª categoria (N. 800);

Maggiori spese per sussidi ai nuovi servizi pubblici di navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d'Orta (N. 827);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 740);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 796);

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra (N. 832);

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma (N. 814);

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale di-

pendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-13 (N. 828);

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin (N. 824);

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città (N. 833);

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (N. 820);

Assegnazioni di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo ducale di Mantova e del duomo di Como (N. 834);

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (N. 816);

Aggregazione del comune di Spinete alla Pretura, all'Ufficio del Registro ed all'Agenzia delle imposte di Boiano (N. 598);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (N. 605);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1912 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.